

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
ALTA VAL D'ARDA**

PROVINCIA DI PIACENZA

\*\*\*\*\*

SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE

**DETERMINAZIONE N. 145  
DEL 30 09 2023**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO AGGIUNTIVO PRESSO UNIONE ALTA VAL D'ARDA . LEGGE 331 DEL 2004 ART. 1 COMMA 557. NEL PERIODO 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.**

Il Responsabile del Servizio

**Visto** l'articolo 1, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale " *le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

**Visto** il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che " *introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti; del D.P.R. 10.01.1957, n. 3*";

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà alle Unioni dei Comuni di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Considerato** che il succitato comma 557 consente la costituzione di due rapporti di lavoro, uno a tempo pieno con l'ente di appartenenza ed un altro part-time, con il secondo ente, per un massimodi 12 ore settimanali;

**Richiamata** la delibera di Giunta Unione n. 4 del 22.3. 2023, esecutiva ai sensi di legge, di Utilizzo personale extra time dei comuni facenti parte dell'Unione per garantire il funzionamento dei vari servizi per l'anno 2023 nella quale figura anche l'arch Di Bernardo Camilla per il servizio Informatico per n. 3 ore settimanali ( comune di Lugagnano val d'Arda).

**Considerato** che il nominativo sopra indicato ha rassegnato le proprie dimissioni dal comune di Lugagnano a far data dal 30 giugno 2023, per assunzione in servizio presso altro Ente, con decorrenza dal 1 luglio 2023,

**Richiamata** la propria determina n. 103 del 30 7 2023 di autorizzazione all'arch. Camilla Di Bernardo, dipendente dal comune di Carpaneto Piacentino allo svolgimento di lavoro aggiuntivo ai sensi della legge 331 del 2004 art 1 comma 557 relativamente nel periodo 1 agosto 2023 al 30 settembre 2023, per 3 ore settimanali;

**Atteso** che questa Unione intende ancora avvalersi della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, facendo ricorso alle prestazioni di personale in servizio presso altra amministrazione locale;

**Vista**, al proposito, la nota prot. n. **5304** del **25.09.2023** con la quale il Presidente dell'Unione ha richiesto al **Comune di Carpaneto piacentino** l'autorizzazione all'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e precisamente del dipendente **Camilla Di Bernardo** per un periodo **1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023**.

**Vista** la Comunicazione del **Comune di Carpaneto P.no** n. **13128** del **29.09.2023**, con la quale è stato comunicato a questo Ente la concessione al dipendente **Camilla Di Bernardo**, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, allo svolgimento di prestazione lavorativa presso l'Unione Alta Val d'Arda, per un massimo di **3 ore** settimanali e per il periodo **1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023**, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, dando atto che:

- l'attività oggetto di autorizzazione non può superare il limite massimo previsto dalla normativa e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;
- l'attività oggetto di autorizzazione non dovrà in nessun caso interferire con le esigenze di servizio né essere in conflitto con gli interessi del Comune di Carpaneto;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionati;

**Dato atto** che la spesa relativa si configura come spesa per lavoro flessibile e rientra nel limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

**Rilevato** che questo Ente non si trova in situazione deficitaria, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato con Delibera di Consiglio Unione. n. 1 del 18.5.2023;

**Visti** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione del Consiglio Unione n. 2 del 18.05.2023, ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025";
- la deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 18.05.2023, ad oggetto: "Approvazione del Bilancio 2023-2025";

**Visti:**

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

*dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare l’art. 30 rubricato “*Passaggio diretto di personale tra amministrazioni*” e ss.mm.ii;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, che tra l’altro ha introdotto norme disciplinanti le situazioni di conflitto di interessi;

- il Decreto Sindacale n. **14** del **29.04.2023** di nomina del Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale Unione Alta Val D’Arda ;

**Tutto quanto premesso e considerato;**

## **DETERMINA**

**La premessa narrativa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di prendere atto** che il **Comune di Carpaneto Piacentino**, con comunicazione prot 13128 /2023 ha concesso autorizzazione al proprio dipendente **Camilla Di Bernardo**, ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 311/2004, allo svolgimento della propria prestazione lavorativa presso della l’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda , per un massimo di **03 ore** settimanali e per il periodo 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, in smart working nell’intesa che:

- l’attività oggetto di autorizzazione non può superare il limite massimo previsto dalla normativa e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;
- l’attività oggetto di autorizzazione non dovrà in nessun caso interferire con le esigenze di servizio né essere in conflitto con gli interessi del Comune di Carpaneto,
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale deve essere garantito tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due enti;
- le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposto, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionati;

**Di avvalersi**, pertanto dell’utilizzo, presso l’Ente Unione comuni Montani Alta Val d’Arda del predetto dipendente, per un massimo di n. 03 ore settimanali nel periodo **dal 1 Ottobre 2023 al 31 dicembre 2023** ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004;

**Di approvare** il contratto individuale di lavoro a tempo determinato e parziale ex art. 1, comma 557 legge 311/2004, parte integrante e sostanziale;

**Di dare atto:**

- che la spesa relativa si configura come spesa per lavoro flessibile e rientra nel limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile

- che questo Ente non si trova in situazione deficitaria, come risulta dall’ultimo rendiconto di gestione approvato con Delibera di consiglio unione n. 1 del 18 5 2023

- che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, si attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in qualità di responsabile del presente provvedimento;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.



Il Responsabile di Servizio  
Finanziario e Personale  
Mariarosa Rigolli

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name.

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
ALTA VAL D'ARDA**

.....

*SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE*

Registro Contratti n. ....

**Contratto di lavoro subordinato  
a tempo determinato e a tempo parziale ex art. 1 comma 557 L. 311/2004**

L'anno **2023** addì **30** del mese di **settembre** , presso la sede ufficio Personale dell'Unione Alta Val d'Arda ,

**TRA**

- l'Unione Alta Val d'Arda codice fiscale 01669510339 , rappresentato da **Mariarosa Rigoli** che interviene non in nome proprio ma in qualità di Responsabile del Settore Finanziario e del Personale dell'Ente, autorizzata alla stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Amministrazione comunale in ragione dell'art. 107, d.lgs. 267/2000 e dell'art. 53, co. 23, l. 388/2000; x

**E**

- **Arch. Camilla Di Bernardo** , nata il 27.11.1991 a Piacenza - C.F. DBR CLL 91S67 G535V  
- residente in Carpaneto (PC), in Cà Malvicini Travazzano, nr. 1;

**PREMESSO**

- che **l'Arch. Camilla Di Bernardo** è dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Carpaneto -PC;

- che il Presidente del Unione Alta Val d'Arda , con nota prot. n. **5304** in data **25 9 2023**, ha richiesto, al **Comune di Carpaneto P.no** , l'autorizzazione all'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e precisamente della dipendente sopra generalizzata, per un periodo 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, per un massimo di **3 ore settimanali** ;

- che con comunicazione n. **13128/2023** , il Comune di Carpaneto Piacentino ha concesso alla dipendente **Camilla Di Bernardo** l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, allo svolgimento della propria prestazione lavorativa presso l'Unione Alta Val d'Arda e per il periodo **dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023** , da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, fino a un massimo di 3 ore settimanali;

a) l'attività oggetto della prestazione non può superare il limite massimo previsto dalla normativa e rientra nel limite delle 48 ore settimanali di impegno lavorativo;

b) tale attività aggiuntiva non dovrà in nessun caso interferire con le esigenze di servizio né essere in conflitto con gli interessi del Comune di Carpaneto;

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Unione Alta val d'Arda ha preso atto della predetta autorizzazione e disposto, conseguentemente, di avvalersi dell'utilizzo, del predetto personale, per un massimo di n. **3 ore settimanali** nel periodo **1 ottobre 2023** al **31 dicembre 2023**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004;

## **QUANTO PREMESO**

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELL'INCARICO**

l'Unione Alta val d'Arda, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato **a tempo parziale e determinato**, **l'Arch. Camilla Di Bernardo** come sopra identificata, che accetta.

Il presente contratto è stipulato ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, per ragioni di carattere organizzativo connesse ad esigenze temporanee ed eccezionali (*dimissioni volontarie*).

Il rapporto di impiego presso l'Unione Alta val d'Arda, da eseguirsi in eccedenza alla prestazione di lavoro subordinato svolta in smart working di cui **l'Arch. Camilla Di Bernardo** è dipendente, è subordinato all'autorizzazione del Comune di Carpaneto, per quanto previsto dall'art. 53, co. 8, d.lgs. 165/2001.

In nessun caso il presente rapporto di lavoro con l'Unione Alta val d'Arda può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### **ART. 2**

#### **DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO**

Il presente rapporto di lavoro decorre: dal giorno **1 ottobre 2023** al **31 dicembre 2023**,

#### **ART. 3**

#### **QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE, LIVELLO RETRIBUTIVO**

Il dipendente è inquadrato, ai fini giuridici ed economici, nella categoria Istruttori ex. **C**, posizione economica **c1**, qualifica di Istruttore Tecnico, delle declaratorie dei vigenti CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali.

Il trattamento economico fondamentale è quello determinato dai vigenti CCNL, rapportato alla prestazione di impiego di **3 ore settimanali**, oltre a quanto dovuto per legge.

## ART. 4

### MANSIONI - ORARIO DI LAVORO

La dipendente viene assegnato al settore Informatico dell'Unione Alta val d'Arda ".

La dipendente è tenuta a svolgere le mansioni previste per la categoria di inquadramento cui appartiene, per quanto riportate nelle declaratorie del CCNL di comparto vigente, nonché di quelle attribuite, in base alla organizzazione intera dell'ente, al settore tecnico cui è assegnata.

E' espressamente fatto salvo il principio di esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi dell'art. 52, D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

L'orario di lavoro è di **3 (tre)** ore settimanali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione Unione e il Segretario comunale.

Le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio del Comune da cui già dipendente, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente ove già impiegato e l'ente utilizzatore, non potrà superare in media le 48 ore settimanali.

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti.

La fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti .

L'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali. Alla dipendente può essere attribuita l'indennità di posizione organizzativa, nei limiti contrattuali e in proporzione all'attività svolta, previa adozione di decreto sindacale di nomina di Responsabile di Servizio.

## ART. 5

### OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

La dipendente è tenuta ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto indicata al precedente art. 2, fatti salvi i casi di giustificato motivo, da comunicare tempestivamente all'Ente.

In caso di inadempimento, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001.

Il lavoratore si impegna ad adempiere alle mansioni attribuite con ogni diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Unione, nell'esercizio dei poteri e prerogative datoriali, nonché delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

La dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto di lavoro, dichiara, altresì, di aver preso visione del codice disciplinare e del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con DPR 62/2013, e di aver ricevuto copia del codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Castell'Arquato.

La dipendente dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi stabili dalla vigente normativa di settore.

#### **ART. 6**

#### **INCOMPATIBILITA'**

La lavoratrice dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.53, d.lgs. 165/2001, e del d.lgs. 39/2013.

#### **ART. 7**

#### **TUTELA DEI DATI PERSONALI**

L'Unione garantisce alla dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm e ii e del Regolamento UE del 2016 N. 679.

#### **ART. 8**

#### **NORME APPLICABILI –RINVIO**

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro intrattenuto ai sensi dell'art. 1, co. 557, l. 311/2004.

A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

#### **ART. 9**

#### **BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e dell'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Stipulato in data .....

Letto, confermato e sottoscritto

Per UNIONE ALTA VAL D'ARDA  
Il Responsabile del Servizio  
Finanziario e Personale  
Marianosa Rigolli

La dipendente  
Arch.Di Bernardo Camilla